



MN TAX & LEGAL

NEWSLETTER 50/2021 DEL 20 DICEMBRE 2021:

- **PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI DIGITALI NEL DIRITTO SOCIETARIO;**
- **NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E PATTO PARASOCIALE "A FAVORE DEL TERZO" CANDIDATO;**
- **LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA CON ACCESSO DELL'IMPRESA IN VIA ANTICIPATA.**



MN TAX & LEGAL

Newsletter del 20 dicembre 2021

DIRITTO SOCIETARIO

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI DIGITALI NEL DIRITTO SOCIETARIO

È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 29 novembre 2021 – il testo del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 183, recante “*Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario*”. In particolare, la Direttiva, affinché vengano ridotti i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi agli adempimenti societari, prevede che gli Stati membri predispongano le procedure volte a consentire la costituzione online delle società, la registrazione online delle succursali e la presentazione online di documenti e informazioni.

Con specifico riferimento all'Italia, è prevista la possibilità di costituire online la società a responsabilità limitata e la società a responsabilità limitata semplificata. Tra le ulteriori novità introdotte dal Decreto, che entrerà in vigore a far data dal 14 dicembre 2021, si segnala altresì la modifica dell'art. 2383 c.c., in materia di nomina degli amministratori di società per azioni – nonché, in virtù dell'esplicito richiamo contenuto nell'art. 2475 c.c., anche di società a responsabilità limitata –, nell'ottica di garantire una maggior trasparenza con riferimento alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli stessi.

[Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 183](#)

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E PATTO PARASOCIALE “A FAVORE DEL TERZO” CANDIDATO

L'art. 1411, comma 1 e comma 2, prevedono che “*è valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare*” (cd. contratto a favore del terzo).

I patti parasociali, in quanto contratti (normalmente stipulati fra soci o fra soci e terzi esterni alla compagine sociale), possono contenere pattuizioni a favore de terzo nel senso indicato dalla citata



MN TAX & LEGAL

disposizione di legge. A questo riguardo la Corte di Cassazione ha evidenziato che nei contratti parasociali, in particolare in quelli che abbiano designato un certo soggetto per la futura attribuzione assembleare della carica di amministratore della società, “*la qualificazione del patto come contratto a favore di terzo comporta dunque, secondo la sua disciplina, conseguenze rilevanti per i soci aderenti al patto: non solo, [...] ai sensi dell’art. 1411, comma 2, cod. civ., il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della mera stipulazione, potendo direttamente agire per l’adempimento, o far valere l’inadempimento, dell’obbligo assunto dai soci; ma, ai sensi della medesima disposizione, la stipulazione non è più revocabile o modificabile per volontà dei soci del patto dopo che il nominando amministratore abbia dichiarato, in modo espresso o tacito, di volerne profittare (mentre, prima di tale momento, la modifica del patto resterebbe affidata alle regole interne)*”. A ciò la pronuncia in oggetto ha aggiunto che, conseguentemente a quanto appena riportato, “*ove non ricorra la figura ex art. 1411 cod. civ., pertanto, l’amministratore, la cui nomina e il cui compenso siano stati discussi e decisi nell’ambito di una riunione di un patto di sindacato ex art. 2341-bis cod. civ., non soltanto resta affatto estraneo, sotto il profilo strutturale, a tale accordo, ma neppure acquista automaticamente e di per sé, sotto il profilo degli effetti, un diritto soggettivo, in forza della mera conclusione del patto medesimo*”.

[Cass. Civ., Sez. I, 23 novembre 2021, n. 36092](#)

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA CON ACCESSO DELL’IMPRESA IN VIA ANTICIPATA

Assonime con la circolare n. 34/2021 denominata “*le misure del decreto crisi per il risanamento dell’impresa*”, prende in esame tutte le principali novità già in vigore in materia di crisi d’impresa.

Il punto focale è costituito dalla composizione negoziata per la quale l’ampiezza dei presupposti soggettivi (imprese di tutte le dimensioni) e oggettivi (pre-crisi, crisi e insolvenza) per accedere al percorso negoziale è funzionale sia a favorire il risanamento del maggior numero di imprese nell’attuale fase economica, sia a rendere pienamente efficace la funzione di prevenzione ed efficace gestione della crisi e dell’insolvenza ad esso sottesi.



MN TAX & LEGAL

La possibilità di accedere alla composizione negoziata non solo quando la crisi si è verificata e manifestata, ma anche in una fase precedente, è infatti in linea, chiarisce la circolare, con i doveri degli organi sociali previsti dall'art. 2086 del Codice civile e offre agli amministratori un nuovo strumento, rapido, flessibile ed estraneo alle procedure concorsuali, per attivarsi tempestivamente in caso di minaccia alla continuità aziendale. La possibilità di accedere anche in fase di insolvenza reversibile permette, invece, di accelerare i tempi della liquidazione, anticipando a una fase preliminare ed esterna al Tribunale la valutazione delle diverse strade percorribili dall'impresa per una ordinata uscita dal mercato.

Tuttavia, il buon esito del nuovo istituto dipenderà da alcuni fattori essenziali: la specializzazione e la capacità degli esperti di svolgere in modo efficiente e imparziale il ruolo di mediazione tra le parti: la comprensione da parte delle imprese delle potenzialità degli strumenti introdotti per aumentare le chance di risanamento dell'impresa e di recupero del credito; il rispetto dei doveri di leale collaborazione da parte dei creditori, soprattutto quelli di grandi dimensioni, come le banche, non sempre modelli di tempestività nelle risposte ai piani di ristrutturazione.

Il concordato liquidatorio semplificato si colloca poi come figura autonoma, caratterizzata da requisiti meno rigidi rispetto al concordato ordinario e da una procedura snella, priva della fase di ammissione, della nomina del commissario giudiziale e della violazione dei creditori.

Il complesso delle semplificazioni è bilanciato da un ruolo di controllo forte del Tribunale in sede di omologa, che investe sia la fattibilità (anche economica) del piano, sia la convenienza della proposta, in funzione di tutela dei creditori e dall'accesso non autonomo all'istituto, ma solo dopo la relazione che conclude la composizione.

[Circolare Assonime n. 34/2021](#)

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL